

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-1984 del 15/04/2026
Oggetto	DPR 59/2013 E SMI: ADOZIONE DELLA MODIFICA SOSTANZIALE, VOLTURA E CONTESTUALE RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO IN COMUNE DI PARMA, STRADA DI VIGATTO SNC RICHIESTA DALL'IMPRESA BYB SOCIETA' AGRICOLA IMPIANTI S.R.L. PER L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI BIOMETANO PRATICA SUAP 6660-2025 PRATICA SINADOC 2025-36192
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2093 del 14/04/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma
Responsabile adottante	BEATRICE ANELLI

Questo giorno quindici APRILE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente diventato a far data dal 01/03/2026 Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma (SAE PR) - spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

PREMESSO che:

la SOCIETA' AGRICOLA CARIGNANO BIOGAS S.R.L. risulta autorizzata con Provvedimento conclusivo del SUAP di Parma prot. n. 1787 del 07/01/2025 (che recepisce la Determinazione Dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2024-7158 del 20/12/2024) per i seguenti titoli abilitativi:

- comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/06
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma - Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC parma@pec.arpae.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

VISTA:

l'istanza presentata al SUAP del Comune di Parma in data 13/11/2025 e acquisita da ARPAE SAC (ora SAE PR) con PG/2025/204856 del 18/11/2025 – pratica Sinadoc 2025-36192- Pratica SUAP 6660-2025 dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa BYB SOCIETA' AGRICOLA IMPIANTI S.R.L. (C.F./ PIVA 01553030337), con sede legale in comune di Pordenone, via Tiburzio Donadon 4, per la modifica sostanziale, voltura e contestuale rinnovo della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di "Produzione di biometano" svolta presso lo stabilimento ubicato in Strada Cava di Vigatto, snc comune di Parma sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/06
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

DATO ATTO che l'attività non è assoggettata alla VIA ai sensi del Codice dell'ambiente

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- DECRETO ODORI decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023;

Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- L.R. 6 marzo 2007, n.4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale". Modifiche leggi regionali" - capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;

- Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 25 febbraio 2016, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato";
- Regolamento Regionale n. 2/2024 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue" e Regolamento Regionale n.3/2017 per quanto previsto all'art. 57 c. 2 del Reg. Reg 2/2024;
- Riguardo alle acque di vegetazione dei frantoi la norma nazionale è la L. 574/96, l'art. 112 del Dlgs 152/06 e la Delib. regionale 1395 del 09/10/2006.

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi emerge quanto segue:

a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4 commi 1 e 2 d.P.R. 59/2013, la documentazione a completamento richiesta telematicamente da ARPAE SAC (ora SAE PR), con nota prot. n.. 24.11.2025.0208373.U, veniva trasmessa al SUAP dall'impresa istante, ed acquisita poi con PG/2025/228542 del 22/12/2025 agli atti di ARPAE consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori;

ARPAE SAC (ora SAE PR) a seguito della verifica di completezza documentale dell'istanza e della correttezza formale, con nota prot. n. 31.12.2025.0232366.U indiceva la conferenza dei servizi decisoria "semplificata" ai sensi dell'art.14-bis l.241/90, come previsto dall'art.4 comma 7 del d.P.R. 59/2013;

con protocolli n. 16.01.2026.0008392.U e 19.01.2026.0009140.U ARPAE SAC (ora SAE PR) comunicava al SUAP la necessità di integrazioni documentali/informative richieste dagli enti partecipanti alla conferenza,

per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;

il SUAP trasmetteva a tutti gli Enti coinvolti le integrazioni fornite dalla Ditta ed acquisite a protocollo Arpae PG/2026/29112 del 16/02/2026;

con prot.n. 05.03.2026.0041357.U, su richiesta verbale di Arpae ST, ARPAE SAE PR ha convocato un incontro tecnico con la Ditta in oggetto previsto per il giorno 10 marzo 2026 per poter chiarire alcuni aspetti emersi dalle integrazioni pervenute;

la Ditta di conseguenza ha chiesto la sospensione dei termini per poter fornire i chiarimenti richiesti nell'incontro sopra citato con prot. n. PG/2026/46027 del 12/03/2026. Arpae SAE PR ne ha preso atto con prot. n. 13.03.2026.0047599.U;

il SUAP trasmetteva a tutti gli Enti coinvolti le integrazioni fornite dalla Ditta ed acquisite a protocollo Arpae PG/2026/50262 del 18/03/2026;

la conferenza si concludeva positivamente, essendo intervenuti nell'ambito della stessa, oltre alla relazione tecnica di Arpae ST, i seguenti atti/determinazioni di assenso,

- parere favorevole con prescrizioni del Comune di Parma acquisito a protocollo Arpae PG/2026/58287 del 30/03/2026, espresso in merito alla compatibilità urbanistica dell'insediamento e in merito alla matrice impatto acustico, depositato agli atti;
- parere favorevole con prescrizioni di AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica acquisito a protocollo Arpae PG/2026/59503 del 31/03/2026 e successivamente integrato con prot. Arpae n. PG/2026/65795 del 10/04/2026, depositati agli atti, ;
- relazione tecnica istruttoria di Arpae ST prot. n. 08.04.2026.0063203.I, rettificata con prot. n. 10.04.2026.0065094.I, depositata agli atti;

pertanto il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi;

CONSIDERATO inoltre che:

per la matrice **scarichi idrici** la Ditta ha dichiarato che *“si precisa che al momento non sono tutt’ora presenti scarichi di natura domestica/industriale. Tuttavia, la Società ha in previsione la realizzazione di un locale adibito ad uso uffici, con la predisposizione anche dei servizi igienici. Le acque domestiche saranno convogliate in un serbatoio a tenuta interrato e periodicamente smaltite presso idoneo impianto di trattamento.”* e che in merito alla gestione delle acque di prima e secondo pioggia la Ditta ha dichiarato che *“- le acque in corrispondenza delle trincee e dei depositi di stoccaggio del digestato solido sono collettate in una linea dedicata. La linea di raccolta è costituita da griglie e pozzetti ubicati sulle superfici scolanti di cui sopra. Queste acque sono convogliate nella vasca dei percolati e successivamente alla prevasca di alimentazione dell'impianto stesso, in modo che possano essere inviate in testa al processo di digestione anaerobica;*

- in corrispondenza dei piazzali e delle strade, vi è una linea di raccolta delle acque di prima e di seconda pioggia. La linea è costituita da pozzetti di raccolta, che convogliano le acque delle strade alla vasca di raccolta delle acque meteoriche. Da tale vasca le acque di prima pioggia, che rappresentano i primi 5 mm delle acque prelevate, sono quindi inviate in testa al processo di digestione anaerobica;

- le acque di seconda pioggia sono raccolte in un bacino di laminazione e successivamente scaricate, nello scarico denominato S1, conformemente a quanto già presentato nel progetto "Relazione tecnica - Dimensionamento sistema trattamento acque di prima pioggia" di cui sopra. Essendo uno scarico dedicato esclusivamente alle seconde piogge, non necessita di autorizzazione";

E' presente inoltre un arco di disinfezione le cui acque di lavaggio dei mezzi sono raccolte in un serbatoio interrato e periodicamente smaltite presso impianti autorizzati.

CONSIDERATO inoltre che in esito all'istruttoria si è reso necessario il riesame dell'autorizzazione nel suo complesso e pertanto, ai sensi delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale prot. 535096 del 24/05/2024, i termini di validità dell'AUA vengono fatti ripartire dalla data di emissione del nuovo atto.

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale Arpae procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti;

DATO ATTO che:

- non si è proceduto alla verifica antimafia in quanto il presente atto non riguarda un impianto di trattamento rifiuti e, pertanto, ai sensi del D.lgs 159/2011, la verifica antimafia è di competenza del SUAP in qualità di Autorità Procedente;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere alla modifica, voltura e contestuale rinnovo dell'AUA a favore dell'Impresa **BYS SOCIETA' AGRICOLA IMPIANTI S.R.L.**, per l'esercizio dell'attività di "Produzione di biometano" da realizzare in Strada Cava di Vigatto, snc comune di Parma, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina Dirigenziale DET-2025-534 del 21.07.2025, di conferimento dell'incarico dirigenziale e la delega delle funzioni dirigenziali (protocollo 0156103 del 03/09/2025) attinenti, tra l'altro, alle Autorizzazioni Uniche Ambientali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma diventata a far data dal

01/03/2026 Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma (SAE PR), alla Dott.ssa Beatrice Anelli.

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Elisabetta Ardesi dell'attuale Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma (SAE PR);

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 c. 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990;

2. DI PRENDERE ATTO ai sensi del DPR 59/2013 della voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata dal SUAP Parma alla SOCIETA' AGRICOLA CARIGNANO BIOGAS S.R.L. con Provvedimento conclusivo del SUAP di Parma prot. n. 1787 del 07/01/2025 (che recepisce la Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2024-7158 del 20/12/2024), a favore dell'Impresa BYB SOCIETA' AGRICOLA IMPIANTI S.R.L. (C.F./ PIVA 01553030337) in persona del suo Rappresentante pro tempore, i cui dati sono depositati agli atti, per lo stabilimento in Strada Cava di Vigatto, snc comune di Parma;

Evidenziando che:

- l'Autorizzazione Unica Ambientale è intestata a: BYB SOCIETA' AGRICOLA IMPIANTI S.R.L.;
- la sede legale è ubicata in comune di Pordenone, via Tiburzio Donadon 4;
- il nominativo del gestore/legale rappresentante pro tempore è depositato agli atti.

3. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 la modifica sostanziale, voltura e contestuale rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa BYB SOCIETA' AGRICOLA IMPIANTI S.R.L. (C.F./ PIVA 01553030337) in persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento in Strada Cava di Vigatto, snc comune di Parma, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Effluenti allevamento	Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo	ARPAE

	112 del D.Lgs 152/06	
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

con l'effetto di sostituire ad ogni effetto la precedente AUA adottata da Arpae con Determinazione dirigenziale DET-AMB-2024-7158 del 20/12/2024 che deve intendersi revocata dal rilascio del provvedimento finale del SUAP del Comune di Parma

4. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 3 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- "Allegato B" Comunicazione utilizzazione agronomica
- "Allegato C Emissioni in atmosfera" con acclusa planimetria di riferimento
- Allegato E Impatto acustico

5. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;

6. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

7. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

9. di TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Parma, ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Parma e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

10. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Parma per il seguito di competenza;

11. DI INFORMARE che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle verifiche in corso da parte del SUAP in materia di antimafia ai sensi del D.lgs 06/09/2011 n. 159.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAAE territorialmente competente;
- Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Istruttore di riferimento: Silvia Spagnoli

*La Dirigente
delegata all'Unità Autorizzazioni Uniche Ambientali
Beatrice Anelli*

(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO B

Comunicazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti
INTRODUZIONE	Rif. prat. Sinadoc 2025-36192
	BYS SOCIETA' AGRICOLA IMPIANTI S.R.L. in Strada Cava di Vigatto, snc comune di Parma
	Eventuali premesse
PARTE DESCRITTIVA	Il digestore viene alimentato con insilati, effluenti zootecnici, scarti di lavorazione di prodotti agricoli. Preso visione dell'ultima comunicazione di utilizzazione agronomica n.42207 di cui al PG.2026/33527 del 20/02/2026.
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI	Vigente normativa regionale e nazionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue (Regolamento regionale n. 2/2024 e Regolamento Regionale n. 3/2017 per quanto previsto all'art. 57 c. 2 del Reg. Reg. n. 2/2024)
PRESCRIZIONI	visto il paragrafo 3B della Delibera dell'Assemblea Regionale Emilia-Romagna n.51 del 26.07.2011, volto a stabilire i criteri di tutela per il comprensorio di produzione del Parmigiano Reggiano riguardo all'installazione di impianti biogas/biometano, dal momento che l'impianto in oggetto utilizza insilati di cereali per l'alimentazione dell'impianto stesso, la distribuzione agronomica del residuo del processo di fermentazione, quale digestato tal quale o trattato, può avvenire solo su terreni che non sono destinati alla coltivazione di piante foraggere impiegabili nella filiera di produzione del Parmigiano-Reggiano.
	Ogni variazione nelle modalità di gestione degli effluenti dovrà essere preventivamente comunicata attraverso il portale regionale Gestione Effluenti; L'utilizzazione agronomica di effluenti zootecnici e acque reflue devono avvenire in conformità con le disposizioni del vigente Regolamento Regionale e Nazionale.

nota: competenza Arpae

ALLEGATO C

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti
INTRODUZIONE	Rif. prat. Sinadoc 2025-36192 BYS SOCIETA' AGRICOLA IMPIANTI S.R.L. in Strada Cava di Vigatto, snc comune di Parma
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI (inserire normativa tecnica non riportata nel provvedimento)	Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 "Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023)";

PARTE DESCRITTIVA

L'istanza in oggetto avanzata dalla ditta Bys Società Agricola Impianti Srl si riferisce alla domanda di voltura, modifica e contestuale rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale; la modifica riguarda la variazione della dieta, l'installazione di una nuova tramoggia di carico biomassa e l'inserimento di un impianto di strippaggio dell'ammoniaca presente nel digestato prodotto.

La configurazione dell'impianto è così composta:

- n. 1 pre vasca di miscelazione Esistente
- n. 2 fermentatori esistenti
- n. 1 Fermentatore (revamping vasca di stoccaggio scoperta esistente)
- n. 1 post-fermentatore esistente
- n. 1 Nuova Vasca di stoccaggio coperta non a tenuta biogas
- nr.1 Sala di Pompaggio esistente;
- nr.2 tramogge di carico (1 esistente e 1 nuova);
- nr.4 trincee esistenti scoperte per lo stoccaggio dei conferimenti palabili
- nr.1 nuova trincea coperta stoccaggio separato solido
- nr.1 nuova zona up-grading e trattamento biogas/biometano
- nr.1 nuova Cabina RE.MI. (restituzione e Misura gas)
- nr.1 Torcia Emergenza esistente;
- nr1 cogeneratore a biogas/metano da 869 kwt ;
- nr.1 Pesa ponte esistente;
- nr.1 Cabina Elettrica esistente;
- Nr.1 caldaia a biogas/metano da 560 Kw;
- Nr.1 nuovo arco disinfezione mezzi (ora è esistente);
- Nr. 1 nuovo Gruppo elettrogeno d'emergenza da 170 Kwe (ora è esistente);
- Nr.1 Vaschetta prelievo digestato esistente.

La ditta Bys Società Agricola Impianti Srl intende modificare la ricetta di alimentazione dell'impianto di produzione di biometano (come riportato nella tabella sottostante), chiedendo, per le macro categorie "Insilati di cereali" e "Sottoprodotti agroindustriali", in caso di indisponibilità delle singole matrici, di poter utilizzare in alternativa le diverse tipologie di matrici autorizzate, fermo restando il rispetto del quantitativo massimo

autorizzato pari a 28.000 t/anno.

Tale flessibilità non sarà consentita invece per il liquame e letame bovino e per la lettiera di broiler, per i quali dovranno essere rispettati i rispettivi quantitativi massimi annuali.

Di seguito, si riporta la tabella delle biomasse in ingresso all'impianto con le modifiche richieste:

Prodotto alimentato	t/anno autorizzate 2024	MODIFICA RICHIESTA t/anno
Insilato di mais	10.200	10.000
Insilato triticale	10.250	5.000
Insilato di sorgo	/	4.000
Liquame bovino da latte	8.000	7.000
Letame bovino	9.000	5.000
Lettieria di broiler	3.000	3.000
Sottoprodotto della molitura dei cereali	1.500	4.000
Sottoprodotti lavorazione pomodoro	/	
Polpe surpressate di barbabietola	/	5.000
Crusca di grano duro cubettata	/	
Sottoprodotti della lavorazione della carota	/	
TOTALE	41.950	43.000
“Insilati di cereali” e “Sottoprodotti agroindustriali”	-	28 000

Il Comune di Parma, in cui è ubicato l'impianto di produzione di biometano, è ricadente in Zona Vulnerabile ai nitrati ZVN, con carico di Azoto al campo di origine zootecnica pari a 92,0 kg/ha. Pertanto, si verifica la non sussistenza del vincolo di alimentazione dell'impianto con almeno il 40% in peso di effluenti zootecnici di allevamento nel bilancio di massa complessivo, in quanto il vincolo sussiste unicamente per gli impianti situati in zone vulnerabili ai nitrati con carico di Azoto di origine zootecnica superiore a 120 kg/ha.

Le biomasse costituenti il piano di alimentazione dell'impianto di produzione di biometano, sono soggette a specifiche condizioni di mercato, che possono implicare variazioni quali-quantitative non determinabili a priori. Pertanto, i quantitativi e le tipologie di matrici organiche elencate nella tabella, potranno essere modificati entro una gamma di prodotti agricoli (insilati di colture dedicate ad uso energetico ad indirizzo cerealicolo) e/o sottoprodotti agroindustriali di origine vegetale (residui del comparto cerealicolo, molitorio, lavorazione dell'ortofrutta, trasformazione dello zucchero), in funzione della stagione, disponibilità e valore commerciale degli stessi.

Di seguito si riporta una descrizione sintetica delle principali caratteristiche delle matrici organiche previste in alimentazione all'impianto di produzione di biometano, nonché delle modalità di gestione, stoccaggio ed avvio a digestione anaerobica:

- I sottoprodotti della lavorazione dei cereali, che hanno la consistenza di una farina a grana grossolana, saranno stoccati all'interno di una trincea e coperti con telone in plastica;
- I prodotti agricoli sono sostanzialmente riconducibili agli insilati di cereali ad uso energetico (mais,

sorgo, e cereali autunno-vernini: frumento, orzo, triticale), tali insilati, saranno stoccati all'interno delle trincee. La conservazione è garantita dalla modalità di stivaggio all'interno delle trincee, con il metodo dell'insilamento:

- conferimento del prodotto trinciato verde, con pezzatura non superiore a 20 mm;
- disposizione all'interno della trincea per strati e pigiatura eseguita con trattori;
- copertura del prodotto con teloni di plastica a protezione dagli agenti atmosferici.

Decorso un periodo di circa 30 gg dalla chiusura del telo il prodotto ha raggiunto una maturazione tale che potrà essere conservato anche per lunghi periodi di tempo;

- I sottoprodotti della trasformazione della barbabietola da zucchero (polpe surpressate di barbabietola da zucchero), grazie al tenore di sostanza secca variabile dal 22% al 30%, si possono conservare con la tecnica agronomica dell'insilamento in trincea. Per una corretta conservazione il prodotto deve essere insilato su una superficie pulita, lo strato di polpe deve essere ben compresso per escludere l'aria e quindi coperto, in modo uniforme, con un telo di plastica pulito, mantenuto in Secure Cover. Possono essere insilate da sole o insieme ad altri insilati come mais (sostanza secca tra 32-38%), sorgo (sostanza secca tra 28-32%) e cereali autunno vernini (sostanza secca tra 30-35%) quali triticale, grano, orzo.
- Il liquame bovino viene gestito tramite la pre vasca di carico del sistema di alimentazione dell'impianto: la cisterna che trasporta l'effluente liquido si avvicina alla prevasca e collega una tubazione mobile, con giunto di tipo rapido, alla suddetta struttura al fine di scaricare l'effluente direttamente all'interno dell'apposita pre vasca di raccolta posta a monte dei digestori. Dalla prevasca, per mezzo di idonea elettropompa, l'effluente sarà inviato alla fase di digestione anaerobica.
- L'apporto di effluente avicolo, in particolare spicca per importanza la fornitura di lettiera avicola, è tale da non necessitare di uno stoccaggio all'interno dell'impianto, per cui lo scarico del materiale avviene direttamente all'interno della pre-vasca di miscelazione. La lettiera avicola viene trasportata in impianto per mezzo di camion ribaltabili o dotati di piano mobile, che dopo la pesatura e il controllo del materiale, vengono scaricati direttamente nella prevasca di carico del sistema di alimentazione.
- Il letame bovino viene trasporto con un camion motrice dotato di cassone coperto o con un rimorchio spandiletame dotato di copertura superiore con "telo copri-scopri" motorizzato, per poi venire scaricato direttamente nelle pre vasca di carico del sistema di alimentazione dell'impianto così come per la lettiera avicola in ingresso.

Nello specifico per le emissioni in atmosfera:

- lo stabilimento risulta autorizzato con Provvedimento conclusivo del SUAP di Parma prot. n. 1787 del 07/01/2025 (che recepisce la Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2024-7158 del 20/12/2024); la Ditta ha chiesto la modifica sostanziale e voltura del provvedimento sopra citato;
- l'attività svolta consiste nella "Produzione di biometano" (produzione pari a 400 Smc/h da immettere in rete).
- nell'impianto è presente un cogeneratore funzionante sia a biogas che a metano, della potenzialità di 869 kWt, per la produzione di energia elettrica e termica necessaria al fabbisogno dell'impianto di produzione biometano. E' anche presente una caldaia funzionante sia a biogas che a metano della potenzialità pari a 560 kW, che funzionerà come back-up del cogeneratore
- risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;
- la presente è valutata anche in relazione alle emissioni diffuse;
- la presente è pertinente anche a quanto richiesto dalla Legge 13/02/90 n° 26: Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";

PRESCRIZIONI E INDICAZIONI

EMISSIONE N. 07 "Silos 7".

Emissione autorizzata

Gli effluenti polverosi che si generano durante la fase di carico devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare tale da rispettare il seguente limite:

Materiale particellare 10 mg/Nm³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE N. 08 "Silos 8".

EMISSIONE N. 09 "Silos 9".

Emissioni autorizzate

Gli effluenti polverosi che si generano durante la fase di carico devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare tale da rispettare il seguente limite:

Materiale particellare 10 mg/Nm³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

In merito alle emissioni E07-E08-E09 il limite si considera automaticamente rispettato se i sili sono dotati di idonei sistemi di filtrazione delle polveri sviluppate nelle fasi di riempimento e tali sistemi sono dotati di misuratore di pressione differenziale e mantenuti in perfetta efficienza, attraverso una manutenzione periodica annuale.

EMISSIONE N. 01 "Cogeneratore"

Emissione modificata

Gli effluenti gassosi che si generano dal cogeneratore di potenza termica nominale pari a 869 kWt, funzionante sia a biogas, sia a metano devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati direttamente in atmosfera in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno:	24	h
Durata ore/anno:	8500	h
Altezza minima:	6	m
Sezione di emissione	0.071	m ²
	Funzionamento a biogas	Funzionamento a metano
Polveri	4 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³
Carbonio Organico Totale* (COT)	40 mg/Nm ³	-
Ossidi di azoto e ammoniaca**	150 mg/Nm ³	95 mg/Nm ³

(espressi come NO ₂)		
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	60 mg/Nm ³	-
Monossido di carbonio	190 mg/Nm ³	240 mg/Nm ³
Composti inorganici del cloro (espressi come HCl)	2 mg/Nm ³	-
Periodicità controllo	-	
<p>I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 15% normalizzati a 273 K e 101.3 kPa, durante il funzionamento a biogas;</p> <p>* escluso metano</p> <p>** in presenza di impianti di abbattimento che ne producano</p>		

EMISSIONE N. 02 "Caldaia a supporto del cogeneratore".

Emissione modificata

Gli effluenti gassosi che si generano dalla caldaia di potenza termica pari a 560 kW funzionante sia a biogas, sia a metano, devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/anno:	150	h
Altezza minima:	6	m
Sezione di emissione	0.071	m ²
	Funzionamento a biogas	Funzionamento a metano
Polveri	5 mg/Nm ³	-
Carbonio Organico Totale* (COT)	20 mg/Nm ³	-
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200 mg/Nm ³	350
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100 mg/Nm ³	-
Monossido di carbonio	20 mg/Nm ³	100
Ammoniaca**	5 mg/Nm ³	-
Periodicità controllo	-	

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273 K e 101.3 kPa, durante il funzionamento a biogas;

* escluso metano

** in presenza di impianti di abbattimento che ne producano

EMISSIONE N. 03 "Torcia".

Emissione autorizzata

Gli effluenti gassosi che si generano dall'utilizzo della torcia in caso di emergenza, devono essere captati e convogliati direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Temperatura minima di combustione	600	°C
Ossigeno libero minimo tq	3	%
Tempo di contatto	≥ 0.2	secondi (a 800°C)

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

EMISSIONE N. 11 "Impianto di strippaggio"

Emissione nuova

Gli effluenti gassosi che si generano da questa fase operativa devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno:	20	h
Durata giorni/anno:	365	giorni
Altezza minima:	9.8	m
Portata	1 035	Nm ³ /h
Ammoniaca	5	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

Impianti adibiti alla protezione ed alla sicurezza:

EMISSIONE N. 04 "Valvola sicurezza digestore 1".

EMISSIONE N. 05 "Valvola sicurezza digestore 2".

EMISSIONE N. 06 "Valvola sicurezza post-fermentatore".

Emissioni autorizzate

EMISSIONE N.12 “Valvola sicurezza stoccaggio digestato TK1”

EMISSIONE N.13 “Valvola sicurezza stoccaggio digestato TK2”

EMISSIONE N.14 “Valvola sicurezza stoccaggio digestato TK3”

EMISSIONE N.15 “Valvola sicurezza stoccaggio acido fosforico TK4”

EMISSIONI N.16-17-18 “Valvola sicurezza stoccaggio Fosfato d'Ammonio TK5-6-7”.

Emissioni nuove

In relazione agli impianti adibiti alla protezione ed alla sicurezza particolare attenzione dovrà essere posta nelle fasi gestionali di alimentazione dell'impianto al fine di evitare che eventuali sovrappressioni di biogas, noto componente odorigeno, possano fuoriuscire direttamente anche dai suddetti impianti adibiti alla protezione e sicurezza dell'impianto.

EMISSIONE E10:- “Impianto Upgrading (depurazione biogas)”

(Emissione nuova)

Gli effluenti gassosi che si generano devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile prima dello scarico in atmosfera

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno	24
Durata giorni/anno	365
Altezza	4 m
Composizione %	
Periodicità controllo	semestrale
La norma vigente non prevede limiti di emissione per l'upgrading. Il Gestore procederà con analisi di controllo e i risultati saranno mantenuti in impianto a disposizione degli Organi di controllo.	

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell'impianto, per l'**emissioni E11** si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAE PR e Comune con un anticipo di 15 giorni;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni, quale strumento di controllo, dovrà essere pari a tre, distribuiti su tale periodo, e dovranno essere rappresentativi cadauno di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originanti l'**emissione E11** dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;

- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originante l'emissione E11 è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente si intende decaduto ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- La comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae tramite posta certificata.

Per quanto riguarda l'**EMISSIONE N. 01** "Cogeneratore"

- la messa in esercizio dell'impianto, da comunicarsi con almeno 15 giorni di anticipo ad Arpae, dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione al Comune di Parma della data di fine lavori;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 60 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato in un tempo non superiore a 10 giorni. La misura della concentrazione dovrà essere calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi e che siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originanti l'emissione del cogeneratore dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro **30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente si intende decaduto ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- **E' facoltà della ditta richiedere una proroga.**
- qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAE PR), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora

necessario;

In corrispondenza dell'attivazione dell'impianto per la produzione del biometano, dovrà essere effettuato un monitoraggio odorigeno attraverso misure puntuali oltre che delle sorgenti già considerate nella "Relazione emissioni odorigene" (come le trincee di stoccaggio, le tramogge di carico, stoccaggio del digestato solido e liquido e l'emissione E11 relativa all'impianto di strippaggio), anche degli sfiati autorizzati (da E04 a E06 e Da E12 a E18).

I valori misurati dovranno essere utilizzati per effettuare uno studio delle ricadute, che dovrà essere inviato ad Arpae entro tre mesi dalla data di rilascio del Provvedimento autorizzatorio.

EMISSIONI DIFFUSE

L'impianto nel suo complesso origina emissioni diffuse polverulente ed odorigene provenienti dalle seguenti possibili fonti:

- stoccaggio delle materie prime (trincee di stoccaggio biomasse e silos)
- stoccaggio del digestato liquido e solido (emissioni da bacino in cemento per il deposito del digestato liquido e emissioni da platea di stoccaggio del digestato solido)
- vasca di premiscelazione;
- emissioni da movimentazione biomasse e digestato;
- transito mezzi.

In relazione alle emissioni diffuse:

1. la ditta dovrà attuare tutti gli accorgimenti e le procedure operative, di formazione del personale e di conduzione dell'impianto, al fine di prevenire e/o evitare emissioni, dall'insediamento, di polveri, gas, vapori o fumi ed emissioni odorigene che possano creare una modificazione dell'atmosfera e dell'ambiente e quindi compromettere il legittimo uso e/o creare situazioni di incompatibilità igienico sanitaria ed ambientale con quelli abitativi, artigianali od industriali.
2. per la frazione palabile del digestato viene richiesta la copertura dell'area di stoccaggio e tamponature laterali (es: con idoneo telo di copertura).

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

La ditta dovrà attuare tutti gli accorgimenti e le procedure operative, di formazione del personale e di conduzione dell'impianto, al fine di prevenire e/o evitare emissioni, dall'insediamento, di polveri, gas, vapori o fumi ed emissioni odorigene che possano creare una modificazione dell'atmosfera e dell'ambiente e quindi compromettere il legittimo uso e/o creare situazioni di incompatibilità igienico sanitaria ed ambientale con quelli abitativi, artigianali od industriali.

Il biogas utilizzato dovrà essere conforme a quanto disposto dall'Allegato X alla parte Quinta del DLgs. 152/06 ed esente da condensa e residui solidi.

Per le emissioni E01 e E02 è richiesta la verifica del rispetto dei limiti nelle due diverse modalità di funzionamento (a biogas e a metano); la relativa documentazione dovrà essere mantenuta a disposizione degli organi di Controllo.

La Ditta deve effettuare per tutta la durata dell'Autorizzazione, una campagna di rilevamento delle emissioni odorigene. Il monitoraggio dovrà essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2004 e

prevedere sia il campionamento delle sorgenti più impattanti dell'impianto, che al confine dello stesso effettuando per quest'ultimo un campionamento a monte e a valle dell'impianto nella direzione prevalente dei venti. Si dovranno effettuare almeno 2 autocontrolli/anno da eseguirsi con cadenza stagionale.

Il monitoraggio delle emissioni odorigene dovrà coprire tutte le fasi lavorative previste. Al termine del monitoraggio annuale il titolare dell'impianto trasmetterà tali dati all'Autorità Competente.

Inoltre, se necessario, l'Autorità Competente potrà richiedere sulla base dei dati ricevuti, un approfondimento modellistico e/o pervenire ad una eventuale proposta di adeguamento strutturale dell'impianto allo scopo di contenere i livelli di concentrazioni delle unità odorigene registrate.

dev'essere mantenuto apposito registro su cui annotare la data e l'orario di conferimento delle biomasse, i quantitativi annuali di biomassa alimentata al digestore, la quantità annuale di biometano prodotto, gli interventi relativi al controllo della funzionalità dell'impianto (ad es: verifica tenuta valvole, torce, pulizia pozzetti e reti di scolo);

gli impianti di trattamento/raccolta delle acque dovranno essere sottoposti annualmente ad operazioni di verifica controllo e manutenzione e di tali interventi dovrà essere conservata idonea documentazione a disposizione degli organi di controllo;

presso l'azienda dev'essere mantenuta tutta la prevista documentazione relativa all'utilizzo agronomico del digestato;

i rifiuti prodotti devono essere stoccati in modo da evitare pregiudizio all'ambiente e gestiti in conformità alla parte Quarta del DLgs 152/2006 e s.m.i.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	BYS Società Agricola Impianti S.R.L.
Partita IVA/Codice fiscale:	03613161201
Sede legale:	Via Tiburzio Donadon, 4 – Pordenone (PN)
Gestore:	Depositato agli atti
Sede locale impianti:	Strada Cava in Vigatto n. 2, loc Carignano, Comune di Parma
Attività sede locale (C.C.I.A.):	
Settore attività CRIAER:	4.12
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	biometano prodotto [m3/anno]
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	-
Indicatore 2:	biomasse utilizzate [t/anno]
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	365
Altezza media sbocco emissione:	6 m
Temperatura media emissioni:	700 K
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare):	90 kg/a
Composti organici volatili non metanici (COVNM):	900 kg/a (espressi come Carbonio Totale)
Ossidi di azoto (NO _x):	3380 kg/a
Ossidi di zolfo (SO _x):	1350 kg/a
Monossido di Carbonio (CO):	4260 kg/a
Cloro e composti inorganici:	45 kg/a
Biossido di Carbonio (CO ₂):	5 300 000 kg/a

Ammoniaca:	40	kg/a
------------	----	------

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAE PR) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAE PR) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Composti Organici Volatili	UNI EN 12619:2013(*)

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2021 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*); UNICHIM 632:1984
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAE PR), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAE PR ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAE PR) e all'Autorità Competente per il

Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

PLANIMETRIA (da allegare ovvero da richiamare in maniera univoca)	Le emissioni autorizzate vengono contrassegnate, indicate e allo stesso modo numerate, come da planimetria unita all'atto quale parte integrante sotto la voce Allegato "Planimetria emissioni"
ALLEGATO TECNICO	Si allega documentazione inerente le "Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera"

Nota: Competenza Arpae

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alle condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del


punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

ALLEGATO E

Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti: Il progetto prevede la riconversione di un impianto Biogas esistente per la produzione di Biometano della potenzialità di 400 Smc/h
INTRODUZIONE	<p>Rif. prat. Sinadoc 2025-36192</p> <p>BYS SOCIETA' AGRICOLA IMPIANTI S.R.L. in Strada Cava di Vigatto, snc comune di Parma</p> <p>la Ditta ha presentato Valutazione previsionale di Impatto acustico firmata da un tecnico competente in acustica ambientale.</p> <p>il RUE classifica l'area come Zona agricola ZEP - RUE: art.3.2.2;</p> <p>la Zonizzazione Acustica Comunale classifica il sito in zona 3 – <i>Aree di tipo misto</i>, con limite diurno di 60 dBA e limite notturni di 50 dBA;</p>
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI <p>il "RUE - Regolamento Urbanistico Edilizio" del Comune di Parma;</p> <p>il "Regolamento Acustico Comunale", allegato C2 alle NTA del RUE</p>	
PRESCRIZIONI (del Comune)	<p>Parere del Comune</p> <p>Preso atto del documento Relazione impatto acustico facente parte dell'istanza da cui emerge che il futuro impianto sarà compatibile con il contesto acustico attuale dell'area e non darà un contributo significativo presso i recettori maggiormente esposti; SI ESPRIME per quanto di competenza, NULLA OSTA relativamente alla matrice acustica.</p> <p>Si ricorda che nella documentazione della PAS originaria era stato indicato nell'elaborato "Relazione tecnica descrittiva" che, successivamente all'avvio della produzione di biometano a seguito della riconversione dell'impianto, sarebbero state aggiornate e trasmesse agli enti di verifica competenti (ARPAE, AUSL e Comune di Parma) nuove rilevazioni fonometriche redatte da tecnico competente in acustica al fine di confermare la compatibilità acustica esistente per l'attuale impianto;</p> <p>Per quanto sopra esposto dovranno essere presentate le relazioni contenenti le nuove rilevazioni.</p>

nota: competenza Comune

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.